



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| - dott. Arturo Picciotto          | Presidente   |
| - dott. Francesco Saverio Moscato | Giudice rel. |
| - dott.ssa Monica Pacilio         | Giudice      |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA promosso con ricorso depositato in data 07/02/2024 (n. 1-1/2024 R.G.) da ZUPIN DAVIDE (c.f. ZPNDVD66A23L424G), rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Fiacchi del Foro di Grosseto;

sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

premesso che il sig. Davide Zupin Corsi ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

osservato che il ricorso è stato presentato dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

rilevato, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art. 27, co. 2 e 3 CCII*, in quanto il ricorrente è residente a Trieste;
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. (gestore designato dott. Luigino Emilio Battiston), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra

la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause delle crisi, riconducibili a documentate problematiche di ridotto discernimento, disagio e fragilità psico-fisica, tuttora presenti, acuitesi nel ricorrente con la perdita della situazione lavorativa occorsagli nel 2017 e conseguentemente di ogni stabilità economica, fino al 2020 quando ha ottenuto l'assunzione per la cooperativa Quercia Ambiente; in particolare da tale crisi originano le poste debitorie di seguito indicate:

<b>CREDITORE</b>	<b>CREDITO COMPLESSIVO VANTATO</b>
Axactor Italy Spa	€ 10.547,28
Ifis NPL Investing Spa <i>4 posizioni ex Compass Spa</i>	€ 7.630,71
Ifis NPL Spa <i>Ex finanziamento Deutsche Bank</i>	€ 1.808,40
Itacapital Kruk Spa <i>Ex finanziamento Deutsche Bank</i>	€ 9.683,11
BNL Spa	€ 6.133,02
Ifis NPL Spa <i>Ex finanziamento Santander</i>	€ 8.889,85
Ifis NPL Spa <i>Ex finanziamento e linea di credito Findomestic</i>	€ 11.537,46
Credires Srl <i>2 ex posizioni American Express Spa</i>	€ 7.487,62
CREDIT FACTOR SPA	€ 2.754,05
INPS	€ 5.395,53
Edison Energia Spa	€ 868,22
ADER Trieste	€ 6.124,44
<b>Sub – Totale</b>	<b>€ 78.859,70</b>
-----	-----
Occ saldo (al netto degli acconti)	€ 2.724,83
Spese legali	€ 1.321,00
-----	-----
<b>TOTALE</b>	<b><u>€ 82.905,53</u></b>

- che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare indicato in Euro 78.859,70, al netto dei costi di procedura);

- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- che, ferme le future considerazioni rimesse al liquidatore, chiamato ad elaborare il programma di liquidazione da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII, all'approvazione del giudice delegato, l'unico bene presente nel patrimonio del ricorrente appare consistere nella quota (17527/200000) di un immobile costituito da un terreno (superficie: 525 m<sup>2</sup>), sito nel comune di Trieste (Foglio 6 Particella 462/13 Partita: 999999), recante destinazione come *cortile*, cointestato a (ben) quindici persone fisiche; al tempo stesso, il ricorrente è titolare di un reddito da lavoro svolto in qualità di dipendente assunto a tempo indeterminato, di circa 1.200,00 – 1.400,00 euro mensili netti (per tredici mensilità), da destinare alla liquidazione (per i prossimi 72 mesi, stando alle illustrazioni di cui alla relazione dell'OCC) nella parte eccedente la misura necessaria per il mantenimento dello stesso ricorrente (unico componente della famiglia e portatore di disabilità), misura che, allo stato e impregiudicata ogni diversa valutazione, rimessa dall'art. 268, co. 4, lett. b) CCII al giudice delegato, nel caso di mutamento nelle condizioni economiche del debitore, si stima congruo far corrispondere a 900,00 euro mensili (come sollecitato nel ricorso e risulta validato dalla relazione dell'OCC);

rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Davide Zupin, nato a Trieste il 05/11/1943;
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;
- 3) nomina e per l'effetto conferma come liquidatore il dott. Luigino Emilio Battiston;
- 4) ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
- 6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, ad eccezione del reddito da lavoro dipendente del ricorrente eccedente l'importo di Euro 900,00 mensili, il quale ultimo viene acquisito alla procedura tramite versamenti mensili al liquidatore per 72 mesi, impregiudicata ogni diversa quantificazione riservata al giudice delegato;
- 7) dispone che il liquidatore:
  - a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste e la annoti presso l'Ufficio Tavolare competente in relazione all'immobile indicato nella parte motiva del presente provvedimento;
  - b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
  - c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;

f) entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 26 febbraio 2024

Il Giudice est.

dott. Francesco Saverio Moscato

Il Presidente

dott. Arturo Picciotto